

Circolare n. 21

5 ottobre 2020

AUTO IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE: NUOVE MISURE DEI BENEFIT

IN BREVE

Dal 1° luglio 2020 il calcolo del **fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti** è cambiato: l'importo dello stesso deve essere differenziato in base al tipo di veicolo concesso in uso, ma sono previste penalizzazioni – in termini di tassazione – per i veicoli maggiormente inquinanti.

Riferimenti:

- Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 632-633, legge n. 160/2019);

- Risoluzione n. 467E del 14/08/2020.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un'importante novità che interessa le auto aziendali, con un aggravio della tassazione per quelle maggiormente inquinanti.

Per capire le nuove regole, occorre necessariamente partire dalla situazione vigente al 30.06.2020, anche in considerazione del fatto che la disciplina non è cambiata

per i veicoli concessi in uso con decorrenza anteriore alla data del 30.06.2020.

Normativa previgente

La normativa previgente prevedeva, per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, la determinazione di un fringe benefit nella misura del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km 15.000, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI (da tale importo andavano detratte le eventuali somme trattenute al dipendente).

Come cambia la tassazione

Le nuove regole, che trovano applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a far tempo dal 01.07.2020, prevedono di prendere in considerazione per il conteggio del benefit anche un'altra variabile, ovvero il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO₂.

In particolare, ferma restando l'attuale modalità di calcolo del benefit (percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente:

- **25%** per i veicoli con valori di emissione di CO₂ fino a 60g/km;



- **30%** per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60g/km ma non a 160 g/km;
- **40%** per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- **50%** per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km.

Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO₂ sino a 160g/km, a **decorrere dal 2021**, per gli altri veicoli ci sarà **un ulteriore incremento** e precisamente:

- **50%** per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- **60%** per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km.

Risoluzione n. 46/E/2020


Con la Risoluzione 46/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove misure del benefit sono applicabili in relazione alle **auto concesse in uso promiscuo al dipendente per le assegnazioni avvenute a decorrere dallo scorso 1 luglio, e riguardano esclusivamente le autovetture che parimenti siano state immatricolate a decorrere da tale data.**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di veicolo concesso in uso promiscuo dopo il 01.07.2020, ma immatricolato prima di tale data (ad esempio: nel caso di riassegnazione di un'auto già nelle disponibilità dell'azienda), non sarebbe possibile applicare la disciplina previgente (essendo il contratto stipulato dopo il 30.06.2020) nè quella nuova (essendo il veicolo immatricolato prima del 01.07.2020); l'Agenzia afferma che in tale caso sia necessario ricorrere ai principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente ed in particolare al concetto di **valore normale**, ricordando che il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (ad esempio se l'azienda paga un canone di noleggio sarebbe difficile dire quanta parte è relativa all'uso privato).

Si tratta di una soluzione che è già stata oggetto di critiche da parte della dottrina specializzata, tenuto conto che tale soluzione era stata considerata adottabile quando non ci sia una norma che prevede già un criterio forfettario.

Quindi, in definitiva, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

1. Per le assegnazioni avvenute entro il 30.06.2020 continuano ad operare le previgenti disposizioni di determinazione del benefit (30% della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri)
2. Per le assegnazioni avvenute dal 01.07.2020 di vetture immatricolate dal 01.07.2020 operano le nuove misure convenzionali del benefit, modulate sulla base delle emissioni del veicolo;
3. Per le assegnazioni avvenute dal 01.07.2020 per vetture immatricolate prima di tale data, occorre determinare il benefit sulla base del valore normale.



STUDIO SPREAFICO

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Deducibilità costi per il datore di lavoro

Per il datore di lavoro non cambia nulla, in quanto sono confermate le attuali regole che prevedono la deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (quindi almeno 183 giorni l'anno).

E' necessario che l'utilizzo da parte del dipendente sia provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza la concessione in uso (ad esempio attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa ovvero un'apposita clausola di assegnazione dell'auto aziendale ad uso promiscuo prevista nel contratto di lavoro dipendente).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Raffaella Merlotti
